

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Delibera n. 09 del 13 Ottobre 2022

OGGETTO: PROGETTO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DIRIGENTI DELL'ENTE.

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta 27 dicembre 2012, n. 813, la Regione Campania - nelle more dell'individuazione del nuovo Soggetto cui assegnare le competenze attribuite dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alle Autorità d'Ambito istituite con legge regionale n. 14/1997 e sopresse ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies legge 26 marzo 2010, n. 42 - ha stabilito di affidare a Commissari Straordinari, individuati nei Presidenti del Consiglio di Amministrazione in carica, l'ordinaria amministrazione e le procedure di liquidazione di ciascuna delle predette Autorità d'Ambito;
- la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, all'art. 1, comma 137 ha disposto che *"I Commissari nominati per la liquidazione delle autorità d'ambito, ..., esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006"* e cioè, giusta quanto precisato con nota regionale n. 483980 del 4/7/2013, *"... per un periodo non superiore a sei mesi dall'approvazione della normativa regionale di riassetto del SII ..."*;
- la legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15 denominata *"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"* prevede all'art. 21 comma 9 *"I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali"*;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 58 del 05/04/2017, pubblicato sul BURC n.30 del 10/04/2017, è stato nominato ai sensi del DGR 813/2012 *"Commissario Straordinario per lo svolgimento delle funzioni di ordinaria amministrazione assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali e per l'assolvimento dei compiti connessi alla liquidazione dell'Autorità d'Ambito soppressa"*, il Dott. Luigi Massaro per l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano";

CONSIDERATO:

1. che, ai sensi dell'art. 2049 del c.c., l'Ente è obbligato, per responsabilità oggettiva, a risarcire i danni arrecati a "terzi" per gli atti posti in essere dalle persone che operano in nome e per conto dell'ente stesso;
2. che l'Ente pubblico che venga condannato a risarcire il terzo danneggiato è tenuto a rimettere gli atti alla Corte dei Conti alla quale spetta il giudizio di merito sulla responsabilità soggettiva della persona che ha causato il danno, da solo o in concorso con altri;



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

3. che la responsabilità delle persone che operano in nome e per conto di un Ente pubblico, si configura come responsabilità "amministrativa" o "amministrativo contabile" e, pertanto, sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
4. che ai sensi dell'art. 1, 1° comma, della legge 14/01/1994 n. 20, «è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» e conseguentemente:
 - a) qualora nel comportamento del funzionario che causa il danno non venga ravvisato né "dolo" né "colpa grave", l'onere del risarcimento resta a intero ed esclusivo carico dell'ente;
 - b) qualora, invece, nel comportamento del funzionario che causa il danno vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave", la Corte dei Conti, avvalendosi del c.d. "potere di riduzione", può condannare il responsabile a risarcire solo una parte del danno e lasciare la parte residua a carico del proprio Ente di appartenenza.

DATO ATTO che in merito:

- i vigenti CCNL di comparto Regioni ed Autonomie Locali (l'art. 7 del Ccnl 27/2/1997 e l'art. 12 Ccnl 12/2/2002 e successive integrazioni e modifiche, Area dirigenza) pongono a carico dell'Ente l'onere per l'assicurazione dei Dirigenti e dipendenti degli enti locali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, escluso il dolo e la colpa grave;
- l'art.3, comma 59, della legge Finanziaria 2008, preclude espressamente l'estensione della garanzia assicurativa alla responsabilità amministrativa e/o amministrativa-contabile degli amministratori;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale della Lombardia, nel parere fornito al Comune di Erba (CO) con deliberazione n. 57 del 22/07/08, si è espressa nei seguenti termini: "La giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento dannoso. Infatti, poiché rimarrebbero a carico dell'ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave, per tale tipologia di danno è possibile ricorrere a una copertura assicurativa a carico dell'erario, in cui l'assicurato e il beneficiario sia l'ente stesso";
- La Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Molise, nell'Ordinanza del 14 ottobre 2008, confermando quanto già affermato dai magistrati lombardi, così scrive: "assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti con colpa lieve, l'Ente si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo carico, giacché in assenza di un elemento soggettivo connotato da dolo o colpa grave non sarebbe possibile un'azione di rivalsa".

Acclarato che la norma contenuta nella Finanziaria 2008 riguarda solo la responsabilità amministrativa e/o amministrativa-contabile, non quella civile, che rimane assicurabile alle condizioni precedenti;

Riconosciuta, pertanto, la indubbia necessità di assicurare l'Ente per i danni arrecati a terzi, dal Commissario Straordinario, e dal Dirigente nell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali rientranti nelle tipologie di cui al punto 3), lettere a) e b) della premessa;



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Ritenuto, alla luce della qualificazione e dell'esperienza professionale maturata nel settore del brokeraggio assicurativo, di poter individuare nella società *"GB Intermediazioni assicurative Srl"* con sede in via Velia, 15 - 84122 - Salerno, il broker in possesso dei requisiti necessari per assolvere i compiti di cui in premessa;

Rilevato che

- la predetta società, ha comunicato, con nota prot. 132 del 10/10/2022, la scadenza della polizza D&O Lloyd's n. 01202150966-LB per il prossimo 31/10/2022 e che al fine del rinnovo occorre procedere ad un bonifico di € 2.100,00 come premio assicurativo;

Visti:

- a) il d.lgs. 267/2000;
- b) il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) lo Statuto dell'Ente;
- d) la delibera di Giunta Regionale della Campania 27 dicembre 2012, n. 813;
- e) la legge regionale 6 maggio 2013, n. 6, art. 1, comma 137
- f) il decreto Presidente Giunta Regionale Campania 05 aprile 2017, n. 58;

Acquisito il parere di regolarità tecnica;

DELIBERA

Per le motivazioni enunciate in epigrafe, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

- di approvare il rinnovo della polizza assicurativa in favore del Commissario e Dirigente contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nell'espletamento delle rispettive funzioni, di precisare che l'anzidetta polizza dovrà presentare le seguenti principali caratteristiche:

1. **RISCHIO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELL'ENTE ED AMMINISTRATIVA CONTABILE:** la garanzia dovrà coprire la somma che l'Ente sia tenuto a risarcire al "terzo" danneggiato nei casi in cui a carico del responsabile del danno non venga ravvisato né "dolo" né "colpa grave" e, inoltre, dovrà coprire il danno residuale che restasse a carico dell'Ente per effetto dell'esercizio del "potere di riduzione" da parte della Corte dei Conti nei casi in cui a carico del responsabile del danno vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave";
2. in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3, comma 59, della Legge Finanziaria 2008, dovrà essere espressamente preclusa la estensione della garanzia alla responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile degli amministratori, ivi compresi i dirigenti in servizio presso questa struttura;
3. di individuare nel destinatario dell'incarico di broker, la società *GB Intermediazioni assicurative Srl* con sede in via Velia, 15 - 84122 - Salerno e nella compagnia assicuratrice nei Lloyd's of London;
4. autorizzare il dirigente dell'ente che con specifici provvedimenti provvederà all'impegno ed alla liquidazione delle somme occorrenti per la polizza di cui in precedenza;

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del soppresso Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e nella sezione amministrazione trasparente.

Il Commissario Straordinario

Dott. Luigi Massaro





Via Trentola, 211
80066 Ercolano

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

DELIBERA COMMISSARIALE N. 09 DEL 13/10/2022

PARERE DEL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile dando atto che la relativa spesa trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2022.

Pomigliano d'Arco 13 ottobre 2022

Il Dirigente
Dott. Carmine Felaco